

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

RICORSO nell'interesse del dott. *Antonelli Sergio* (cod. fisc. NTS SRG 74S10 F839S), nato a Napoli il 19.11.1974 e residente a Napoli alla Via Crispi, 94, rappresentato e difeso – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv.to Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – Pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., **NONCHÉ CONTRO** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

E NEI CONFRONTI del prof. Giulio Barricelli, residente al Corso Umberto I, 381, (80138), in Napoli, collocato alla posizione n. 33 della graduatoria di merito della classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche) del Concorso per titoli ed esami, indetto su base regionale, finalizzato al reclutamento del personale docente bandito con D.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 106;

E NEI CONFRONTI di tutti i docenti inseriti nella graduatoria della classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche), che in virtù dell'inserimento nella graduatoria di merito del dott. Antonelli verrebbero scavalcati in quanto considerati potenziali controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: **A)** del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 25064 del 16 ottobre 2018, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche), relativa al concorso per il reclutamento di personale docente nelle scuole statali, bandito con d.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 106, nella parte in cui al ricorrente risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo pari a 72.9 pt. in luogo dei 76.4 pt. effettivamente spettante; **B)** degli atti e dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali l'Amministrazione resistente ha approvato gli esiti delle operazioni concorsuali; **C)** del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati erroneamente valutati i titoli culturali e di servizio posseduti dal ricorrente; **D)** successivi eventuali decreti di rettifica ad integrazione della graduatoria *de qua*; **E)** di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti del ricorrente.

FATTO

Il dott. Sergio Antonelli partecipava al Concorso per titoli ed esami, indetto su base regionale, finalizzato al reclutamento di personale docente nelle scuole statali, bandito con d.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 106 (**doc.1**), presentando domanda di partecipazione cartacea (**doc. 2**) in relazione ai posti disponibili nella Regione Campania per la classe di concorso A046

(Scienze giuridico-economiche), avendo ottenuto un provvedimento del giudice amministrativo che gli permetteva di accedere alle operazioni concorsuali. L'amministrazione resistente, pertanto, indiceva una sessione suppletiva alla quale il ricorrente partecipava superando brillantemente la selezione. In particolare, la Commissione esaminatrice valutava positivamente sia la prova scritta che quella orale, riconoscendo rispettivamente 28.4 pt. e 38 pt.

Il decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico n. 106/2016 in riferimento alla classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche) individuava 12 posti messi a concorso.

L'art. 9, comma 1, della lex specialis espressamente disponeva che *“la commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell'art. 6, comma 6, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15 del Testo unico come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g della Legge”*.

Pertanto, con riferimento alla classe di concorso in parola per la Regione Campania la graduatoria di merito si sarebbe dovuta comporre di n. 14 nominativi.

Tuttavia, successivamente l'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 trasformava dette graduatorie in graduatorie a scorrimento anche oltre il limite del 10% degli idonei, imponendone l'utilizzazione con priorità per

le assunzioni sul 50% dei posti vacanti e disponibili entro il termine di validità triennale.

Orbene, il ricorrente evidenziava di essere in possesso dei seguenti titoli (**doc. 3**) in conformità a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e perfettamente valutabili in applicazione della tabella A di ripartizione dei punteggi approvata con D.M. 23 febbraio 2016 n. 94 ed allegata al bando concorsuale (**doc. 4**), in particolare:

- 1) Laurea in giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli conseguita il 27.06.2000 con voto 110/110 e lode;
- 2) Abilitazione all'esercizio della libera professione – iscritto Albo degli avvocati dall'11.01.2015;
- 3) Dottorato di ricerca in “*Scienze e Teoria del diritto*” presso Istituto Italiano Scienze Umane conseguito nel febbraio 2012;
- 4) Diploma di perfezionamento post laurea in diritto comunitario “*La tutela dei diritti*” presso l'Università Federico II di Napoli, conseguito nell'a. s. 2006-2007;
- 5) Diploma di perfezionamento post lauream in “*Amministrazione e Finanza degli Enti Locali*” presso l'Università Federico II di Napoli, conseguito nell'a. s. 2007-2008;
- 6) Estratto contratti svolgimento mansioni esperto legale progetto assistenza emergenziale MSNA del 2015;
- 7) Diploma di specializzazione in professioni legali conseguito in data 29.10.2003 presso Università Federico II di Napoli;

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 – 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

- 8) Pubblicazione autore Cap. 5 “*Questioni di fine vita tra Stati Uniti ed Europa*” del libro “Nessuno deve scegliere per noi”, pubblicato nel 2007, ed. Sperling e Kupfers codice 978-88-200-4279-0;
- 9) Pubblicazione parte III “*Beni e diritti reali*” e parte IV “*Le obbligazioni*” del libro “Itinerari schematici di diritto civile”, pubblicato nel 2008, Ed. giuridiche Simone – codice 978-88-244-6364-5;

Con decreto prot. n. 25064 del 16 ottobre 2018 (**doc. 5**), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania approvava la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche), dove il ricorrente era collocato, tra gli idonei del concorso, alla posizione n. 38 della graduatoria, con l’attribuzione dell’erroneo punteggio complessivo pari a 72.9 pt. in luogo dei 76.4 pt. effettivamente spettante.

Il ricorrente, infatti, si avvedeva dell’illegittima applicazione della tabella recante i criteri di attribuzione dei punteggi, approvata con D.M. 23 febbraio 2016 n. 94 ed allegata al bando concorsuale, ravvisando l’erronea valutazione dei titoli vantati.

Pertanto, con apposito reclamo del 24 e 25 ottobre 2018 (**doc. 6**), il ricorrente chiedeva all’Amministrazione resistente l’immediato riesame del punteggio attribuito con la conseguente rettifica della graduatoria *de qua*, senza tuttavia avere alcun riscontro.

Orbene, l’illegittimo operato della Commissione fa sì che il ricorrente non possa usufruire dei benefici legati alla sua corretta collocazione in graduatoria, in quanto **se l’Amministrazione resistente avesse valutato**

correttamente i titoli regolarmente dichiarati e presentati (10 punti invece di 6,5), il dott. Antonelli avrebbe ottenuto un punteggio finale di 76.4 e non di 72.9, risultando tra gli idonei del concorso con conseguente inserimento alla posizione n. 26 della graduatoria finale di merito (invece della posizione 38), e collocato, quindi, in posizione migliore nella graduatoria del concorso per la successiva immissione in ruolo.

* * * * *

Avverso i provvedimenti impugnati, ricorre il dott. Antonelli Sergio, rappresentato e difeso come in epigrafe, chiedendone l'annullamento e/o la riforma *in parte qua*, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I . VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 E 8 DEL BANDO CONCORSUALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 23 FEBBRAIO 2016 N. 94 E RELATIVE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. ECCESO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

Con il presente motivo di ricorso si intende sottoporre a codesto Giudice l'erroneità del punteggio attribuito al ricorrente in relazione ai titoli presentati per il concorso docenti, per la classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche).

Come già rilevato, in applicazione della tabella A allegata al D.M. 23 febbraio 2016 n. 94, dei suddetti titoli il ricorrente aveva diritto a

conseguire 10 pt., in luogo dei 6.5 pt effettivamente riconosciuto, secondo

il seguente prospetto:

TITOLO

PUNTEGGIO

Dottorato di ricerca in “*Scienze e Teoria del diritto*”
presso Istituto Italiano Scienze Umane
conseguito nel febbraio 2012
(punto B.5.1)

5.0

Diploma di perfezionamento post laurea
in diritto comunitario “*La tutela dei diritti*”
presso l’Università Federico II di Napoli,
conseguito nell’a. s. 2006-2007
(punto B.5.8)

0.5

Diploma di perfezionamento post lauream
in “*Amministrazione e Finanza degli Enti Locali*”
presso l’Università Federico II di Napoli,
conseguito nell’a. s. 2007-2008
(punto B.5.8)

0.5

Abilitazione all’esercizio della libera professione
iscritto Albo degli avvocati dall’11.01.2015;
(punto B.5.10)

0.5

Diploma di specializzazione in professioni legali
Durata biennale, conseguito in data 29.10.2003
presso Università Federico II di Napoli
(punto B.5.3)

1.5

Pubblicazione, autore Cap. 5 “*Questioni di fine vita
tra Stati Uniti ed Europa*” del libro
“Nessuno deve scegliere per noi”, pubblicato nel 2007,
ed. Sperling e Kupfers
(punto C.1.1)

1

Pubblicazione, autore parte III “*Beni e diritti reali*” e parte IV

7

Napoli

Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari

Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Palermo

Via del Fervore n. 15 – 90141
Tel. 091 982 63 20

Avellino

Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

AVVOCATO

“Le obbligazioni” del libro “Itinerari schematici di diritto civile”,
pubblicato nel 2008, Ed. giuridiche Simone
(punto C.1.1)

1

TOTALE

10

Ne deriva che il punteggio finale sarebbe dovuto essere quello di 76.4
(scritto 28.4 + orale 38 + titoli 10) in luogo dei pt 72.9 effettivamente
riconosciuti.

A seguito dell’ammissione con riserva disposta dal giudice amministrativo,
il ricorrente presentava domanda di partecipazione in formato cartaceo nella
quale venivano dichiarati i suindicati titoli con valore di autocertificazione
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ne deriva, pertanto, che i titoli erano pienamente valutabili in stretta
applicazione della tabella A e B del D.M. n. 94/2016, richiamata dall’art. 8
del bando concorsuale, che non lasciava alcun margine discrezionale in
capo alla Commissione esaminatrice.

In particolare, il punto C.1.1 della citata tabella n. 94/2016 prevede
l’attribuzione di 1 punto per “*per ciascun libro o parte di libro*”, di talché al
ricorrente, autore di due pubblicazioni, dovevano essere attribuiti 2 punti.

Giova, peraltro, evidenziare che il diploma di specializzazione in
professioni legali di durata biennale, conseguito in data 29.10.2003, presso
Università Federico II di Napoli, è chiaramente valutabile ai sensi del punto
B.5.3 della suddetta tabella, con la conseguenza che al ricorrente dovevano
esser attribuiti ulteriori 1.5 punti.

Inopinatamente, la Commissione esaminatrice non prendeva in considerazione nessuno di tali titoli senza fornire alcuna motivazione in merito.

Invero, se l'Amministrazione resistente avesse valutato correttamente i **titoli regolarmente dichiarati e presentati (10 punti invece di 6.5), il dott. Antonelli avrebbe ottenuto un punteggio finale di 76.4 e non di 72.9**, risultando così tra gli idonei del concorso **in quanto collocato in graduatoria alla posizione n. 26 della graduatoria finale di merito (e non alla posizione 38)**, e, quindi, in migliore posizione ai fini dell'immissione in ruolo.

II. ARBITRARIETÀ MANIFESTA ED ERRONEITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE PER MANCATA CORREZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO.

L'erronea valutazione dei titoli ha portato il dott. Antonelli a non ottenere il legittimo punteggio di 10 punti.

Al riguardo va precisato che nelle procedure concorsuali l'Amministrazione è esonerata dalla motivazione soltanto quando applica i criteri previsti dal bando.

Nel caso de quo, avendo il ricorrente presentato i titoli previsti dal bando, la commissione avrebbe dovuto estrinsecare - stante la sostanziale automaticità e comunque l'immediatezza della loro assegnazione - le ragioni che hanno, invece, portato alla mancata attribuzione dei punti previsti.

Alla luce di quanto suesposto, è del tutto evidente la sussistenza della violazione della Tabella A allegata bando di concorso, nonché il vizio dell'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento concorsuale, atteso che l'omissione suddetta ha comportato l'inosservanza dell'autovincolo che la stessa Amministrazione ha imposto. Ne deriva anche sotto questo profilo l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO E DELLA TABELLA A ALLEGATA AL DECRETO MINISTERIALE DEL 23 FEBBRAIO 2016 N. 94. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 23.02.2016, N. 84. FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L'art. 8 del bando di concorso è chiaro ed eloquente nello statuire al comma 1 che "I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione" e la tabella A allegata al decreto ministeriale del 23 Febbraio 2016 n. 94 è altrettanto eloquente nello stabilire che i titoli presentati dal ricorrente debbano senza alcun margine di dubbio portare all'attribuzione ad esso di 10 punti invece di 6.5.

Del resto il bando deve essere sempre interpretato, dando prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute, senza alcuna possibilità di attribuire rilevanza, attraverso procedure ermeneutiche ed integrative, a significati inespressi nel testo (cfr. Cons. Stato, VI, n. 291/94).

Nello specifico l'Onorevole collegio adito potrà accertare la riconducibilità dei titoli esibiti dal ricorrente nel novero delle categorie tipizzate dal bando e dai rispettivi allegati, verificando l'illegittimità della scelta di non riconoscere i punteggi spettanti sulla base della mera applicazione meccanica dei criteri formulati dalla disciplina concorsuale contenuta nella *lex specialis*.

Ne consegue l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati che hanno omesso di attribuire al ricorrente gli ulteriori punti spettanti con conseguente inserimento alla posizione n. 26 della graduatoria finale di merito del concorso.

IV. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO E DELLA TABELLA A ALLEGATA AL DECRETO MINISTERIALE DEL 23 FEBBRAIO 2016 N. 94. VIOLAZIONE DEL PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La par condicio tra i concorrenti ad una selezione può essere identificata come il diritto di parità di condizioni di trattamento rispetto ad altri soggetti nella medesima situazione.

Come noto, infatti, in una procedura concorsuale tutti i candidati devono essere trattati con i medesimi criteri di valutazione e di giudizio.

L'espletamento imparziale della procedura concorsuale si fonda, dunque, su un'interpretazione delle clausole del bando ispirata «*ai principi di chiarezza e di affidamento del cittadino, in modo da escludere interpretazioni correttive ed integrative delle clausole, contrarie alla buona fede ed alla*

par condicio dei partecipanti» (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12/10/2010, n.32755; T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 29/10/2010, n.10136; Cons. di Stato, sez. IV, 7.04.1988, n. 310).

Infatti il bando di concorso è una *lex specialis* e le clausole in esse contenute costituiscono un “unicum” non modificabile, senza infrangere i principi della par condicio dei concorrenti e dell’imparzialità della P.A.

Ne consegue che la mancata assegnazione al ricorrente del punteggio spettante sulla base di una corretta valutazione dei titoli, dichiarati nella domanda di partecipazione, sulla base dei criteri indicati nella Tabella A determinerebbe nei suoi confronti una disparità di trattamento rispetto a quei concorrenti che si sono visti attribuire nella valutazione dei propri un punteggio corrispondente alle prescrizioni della *lex specialis* di gara.

Del resto sul punto, il giudice amministrativo ha affermato «*il dovere dell'Amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, di rispettare l'aspettativa di coerenza con il proprio precedente comportamento, di comportarsi secondo buona fede tenendo in adeguata considerazione l'interesse del privato»* (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 04/07/2011, n. 1740).

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al fumus boni juris, si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al periculum in mora, giova rimarcare che i provvedimenti impugnati sono intrinsecamente suscettibili di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile, dal momento che l’errata attribuzione del punteggio fa sì che il ricorrente non possa usufruire dei benefici legati alla

sua corretta collocazione in graduatoria, in quanto se l'Amministrazione resistente avesse valutato correttamente i **titoli regolarmente dichiarati e presentati (10 punti invece di 6.5), il dott. Antonelli avrebbe ottenuto un punteggio finale di 76.4 e non di 72.9**, risultando così tra gli idonei del concorso **in quanto collocato in graduatoria alla posizione n. 26 della graduatoria finale di merito (e non alla posizione 38)**, e, quindi, in migliore posizione ai fini dell'immissione in ruolo.

Appare opportuno evidenziare, peraltro, che come noto, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, articolo 17, le assunzioni avvengono al 50% dalle graduatorie ad esaurimento e per l'altro 50% (oltre ai posti non assegnabili alle GAE) **dal concorso ordinario 2016 (compresi gli idonei oltre il 10%), e solo successivamente, esaurite le graduatorie di merito del concorso 2016, dalle graduatorie di merito del concorso docenti del 2018 (cd "fase transitoria")**.

In tal senso, il ricorrente vede essere enormemente compromesse le chance di ottenere l'ambita immissione in ruolo, nonostante abbia brillantemente superato tutte le prove concorsuali conseguendo un punteggio complessivo ben superiore a quello effettivamente assegnatoli e utile all'inserimento in posizione migliore nella graduatoria di merito del concorso docenti 2016.

L'Amministrazione resistente, pertanto, procederà all'interpello dei vincitori per l'assunzione in servizio e l'assegnazione delle sedi ai sensi dell'art. 10 della lex specialis, ed in seguito allo scorrimento della graduatoria con immissione in ruolo anche degli idonei della suddetta graduatoria di merito, come il ricorrente.

Nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, risultano quindi preminenti le esigenze che legittimano l'accesso alla tutela cautelare nelle more della definizione nel merito del presente giudizio.

E ciò quanto meno ai fini dell'adozione di una misura sollecitatoria della riedizione del potere (cd. remand), di modo che l'Amministrazione resistente possa ricalcolare il punteggio nel rispetto della Tabella A allegata al DM 94/2016, in ragione di una tecnica di tutela che si caratterizza proprio per rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l'atto impugnato, restituendo quindi all'Amministrazione l'intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale (cfr. ex multis TAR Molise, Sez. I, 16 gennaio 2015, n. 5).

Tali circostanze pregiudicano irrimediabilmente la possibilità di ottenere piena ed integrale tutela alla pretesa azionata nelle more della definizione del merito.

Si chiede pertanto all'Ecc.mo Giudicante adito di voler disporre, seppure con riserva, l'attribuzione dei restanti punti non assegnati al ricorrente, in quanto il mancato conferimento di questi ultimi determinerebbe un danno irreparabile.

PQM

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio. Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli, 14 dicembre 2018

(avv. Guido Marone)

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici
proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore del
ricorrente,

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento del ricorrente nella vigente graduatoria di merito per la classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche), Regione Campania, finalizzato al reclutamento del personale docente bandito con D.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 106, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in dette graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;
- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R.

15

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

Lazio, Sez. III Bis, decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016),
l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante
notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito
web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle
territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto
monocratico e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Campania, Napoli, affinché voglia
autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato
ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante
pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli, 13 dicembre 2018

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la
notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono
conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli, 13 dicembre 2018

(avv. Guido Marone)